

**Cass. pen. Sez. III, 07-01-2014, n. 5907**  
R.F.

### **APPELLO PENALE**

Giudizio d'appello  
rinnovazione del dibattimento

Il Giudice di appello è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di diverso apprezzamento di attendibilità della prova orale, ritenuta in primo grado inattendibile. In tal senso, invero, coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. Trattasi di una regola che non può soffrire eccezioni o deroghe, soprattutto laddove trattasi di prova testimoniale di persona offesa maggiore di età e decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'agente. (Fattispecie avente ad oggetto la contestazione del delitto di violenza sessuale).

### **FONTI**

Massima redazionale, 2014

---

*c.p.p. art. 603*

---



APPELLO PENALE - IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE - SENTENZA PENALE  
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-01-2014) 07-02-2014, n. 5907

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA in data 25/03/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile M.M., l'avv. Luca Petrucci del Foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Lucio Zarantonello del Foro di Vicenza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

---

**APPELLO PENALE****Giudizio d'appello**

rinnovazione del dibattimento  
sentenza d'appello

**IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE****Interesse ad impugnare****SENTENZA PENALE****Sentenza penale, in genere**

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA in data 25/03/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile M.M., l'avv. Luca Petrucci del Foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Lucio Zarantonello del Foro di Vicenza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1. F.R. ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA in data 25/03/2013, depositata in data 24/06/2013, che, in riforma della sentenza assolutoria emessa il 2/03/2012 dal Tribunale di VICENZA, condannava l'imputato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita M.M. da liquidarsi in separato giudizio, oltre spese di costituzione e difesa della parte civile), per i reati di violenza sessuale (capi a) e c) e lesioni personali volontarie aggravate (capo b) ai danni della moglie M.M. secondo le modalità meglio descritte nei capi di imputazione di cui all'impugnata decisione, dichiarando non doversi procedere per il reato di lesioni personali volontarie aggravate di cui al capo d) perchè estinto per intervenuta prescrizione, confermando, infine, l'assoluzione già pronunciata in primo grado per il reato di maltrattamenti (capo c); fatti commessi in Torri di Quartesolo il 9/07/2006 (capi a) e b) e dal (OMISSIS) (capo c).

2. Ricorre tempestivamente avverso la predetta sentenza il F., a mezzo del difensore - procuratore speciale cassazionista; deducendo quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex art. 173 disp. att. c.p.p.*.

2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di contraddittorietà, carenza di motivazione e nullità della sentenza impugnata, per violazione delle norme di cui *all'art. 546 c.p.p.*, comma 3, e *art. 125 c.p.p.*, comma 3, in relazione *all'art. 606 c.p.p.*, lett. c) ed e); in sintesi, si duole il ricorrente per aver il giudice d'appello, immotivatamente, escluso qualsiasi dubbio sulla sussistenza di possibili alternative spiegazioni alle accuse della persone offesa e, conseguentemente, escluso ogni ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato, con ciò violando la regola della valutazione della prova di cui *all'art. 533 c.p.p.*, comma 1.

Sempre con riferimento a tale primo motivo, il ricorrente deduce, altresì, carenza di motivazione o vizio di apparente motivazione, risultante dal testo dell'impugnato provvedimento, per aver omesso il giudice d'appello di confrontarsi con le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado per giungere ad escludere la responsabilità penale dell'imputato, nonchè per aver altresì omesso di valutare ed analizzare i vari elementi di prova, richiamati nella motivazione della sentenza di primo grado, che escludevano, a giudizio del tribunale vicentino, la responsabilità del ricorrente.

2.2. Deduce, con un secondo motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione

della legge processuale penale (*art. 606 c.p.p.*, lett. c)), in relazione alle norme dell'*art. 591*, comma 1, lett. c), in combinato disposto con l'*art. 581 c.p.p.*, comma 1, lett. a), per violazione delle regole relative all'ammissibilità dell'impugnazione; deduce, sempre nell'ambito di tale secondo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza (*art. 606 c.p.p.*, lett. e)), come risultante dal testo del provvedimento, nei punti in cui ha ritenuto ammissibile l'atto di appello presentato dal Procuratore Generale.

2.3. Deduce, con un terzo motivo, l'inosservanza della norma di cui all'*art. 6* della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (*art. 606 c.p.p.*, lett. b)), in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la riassunzione della testimonianza della persona offesa.

2.4. Deduce, infine, con un quarto motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale penale (*art. 606 c.p.p.*, lett. c)), e specificamente, della norma di cui all'*art. 597 c.p.p.*, comma 1, con conseguente violazione del principio devolutivo.

### **Motivi della decisione**

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui si dirà oltre.

4. Preliminare all'esame dei primi due motivi di ricorso è l'esame, che può essere svolto congiuntamente attesa l'intima connessione esistente tra le stesse, delle censure di ordine processuale, riguardanti, da un lato, l'inammissibilità per asserita genericità dell'atto di appello proposto dal Procuratore Generale contro la sentenza di primo grado e, dall'altro, la violazione del c.d.

principio devolutivo di cui all'*art. 597 c.p.p.*, comma 1, per avere la Corte d'appello di Venezia riformato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado, nonostante i fatti di cui ai capi c) e d) dell'imputazione non fossero stati devoluti, come si desumerebbe dall'impugnazione, alla cognizione della Corte territoriale.

4.1. Secondo il ricorrente, anzitutto, l'impugnazione del P.G. presso la Corte d'appello non risulterebbe soddisfare i requisiti minimi richiesti dall'*art. 581 c.p.p.*, comma 1, lett. a), per la valida instaurazione del giudizio impugnatorio d'appello, stante la difficoltà di individuare persino quali reati, a giudizio dell'appellante P.G., la sentenza assolutoria di primo grado meritasse censura. In sintesi, secondo il ricorrente, il P.G. avrebbe omesso di specificare in ordine a quali ipotesi delittuose ritenesse di dover dissentire dalle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, concentrando le sue considerazioni unicamente sull'inverosimiglianza dell'origine autoindotta delle lesioni riscontrate sulla persona offesa nell'anno 2006. A fronte, dunque, di una pluralità di contestazioni per specifici e distinti episodi di violenza sessuale e lesioni volontarie, le argomentazioni dedotte dal P.G. sarebbero palesemente generiche ed assolutamente incomplete, cui si

aggiungerebbe l'assoluta genericità dei motivi, desumibile dalla loro strutturazione sotto forma di "commento" agli eventi contestati, in maniera del tutto scollegata alla decisione del primo giudice.

L'assoluta genericità dell'impugnazione proposta dal P.G., non deducendo censure puntuali rispetto alla decisione impugnata, pertanto, rendeva l'atto d'appello assolutamente inidoneo ad instaurare il giudizio di secondo grado; nonostante ciò, tuttavia, secondo il ricorrente, la Corte veneziana avrebbe respinto la richiesta difensiva di dichiarare inammissibile l'impugnazione con una motivazione connotata da assoluta carenza di motivazione e da palese illogicità, come emergerebbe dal percorso argomentativo impiegato, alquanto sbrigativo ed assolutamente illogico in quanto oscuro ed incomprensibile. Da un lato, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di specificare quali siano le censure alla prima sentenza mosse nell'atto d'impugnazione e, dall'altro, afferma del tutto immotivatamente che il giudice dell'impugnazione sarebbe stato posto innegabilmente in grado di individuare i punti della decisione cui il gravame si riferiva; inoltre, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe ritenuto ammissibile l'impugnazione del P.G. in quanto nella stessa sarebbero elencate le circostanze valorizzate in chiave accusatoria ai fini della richiesta di riforma della sentenza di primo grado.

Tale censura, a giudizio del Collegio, non è meritevole di accoglimento. Ed invero, l'infondatezza del primo motivo di censura, si evince dalla stessa lettura della motivazione della sentenza della Corte d'appello (pag. 7) in cui la Corte precisa di essere stata posta innegabilmente in grado di individuare i punti della decisione cui il gravame si riferiva e devoluti alla sua cognizione, nonchè le ragioni di dissenso del P.G. appellante rispetto all'impugnata sentenza di primo grado, così potendo esercitare la Corte d'appello il proprio sindacato di merito, escludendo la natura generica o meramente dilatoria dell'impugnazione. La stessa Corte territoriale, nel ripercorrere fattualmente il gravame interposto dal P.G. appellante, ritiene invero adempiuto l'onere da parte del P.G. di dedurre e motivare una specifica ragione di dissenso e di doglianza sul punto relativo alla responsabilità dell'imputato, volta ad affermarne la colpevolezza; inoltre, la stessa Corte chiarisce come l'invocata inammissibilità dell'impugnazione non potrebbe nemmeno derivare dalla sostanziale riproposizione al giudice di secondo grado delle medesime ragioni di fatto e/o di diritto che sorreggevano la prospettazione accusatoria disattesa dal primo giudice.

Su tale ultimo punto, infatti, i giudici veneziani applicano correttamente i principi di diritto più volte affermati da questa stessa Sezione secondo cui non è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello che riproponga questioni già tutte prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice, non comportando tale gravame alcuna preclusione ad una piena rivisitazione nel merito (v., in termini: Sez. 3, n. 1470 del 20/11/2012 - dep. 11/01/2013, Labzaoui, Rv. 254259). In virtù del principio devolutivo, infatti, il giudice d'appello è tenuto a rivisitare "in toto" i capi ed i punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione; ne consegue, dunque, l'ammissibilità dell'appello che riproponga censure già esaminate e confutate

dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012 - dep. 21/09/2012, Livrieri, Rv. 253893, che ha altresì precisato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).

4.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, poi, con riferimento al quarto motivo di ricorso, in relazione al quale è stata dedotta la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, in quanto il P.G. appellante avrebbe omesso di indicare quali fossero i capi ed i punti impugnati della sentenza di primo grado, oggetto di censura, essendosi limitato l'appellante ad esaminare, a giudizio del ricorrente, solo le lesioni riscontrate sulla persona offesa nel luglio 2006, difettando, invece, qualsiasi riferimento alle lesioni riferite al settembre 2004 (capo d), dell'imputazione) nonchè alle presunte violenze sessuali poste in essere dal ricorrente ai danni della persona offesa a partire dal 2004 e fino al 2006 (capo c) dell'imputazione); nessun rilievo critico, dunque, secondo il ricorrente, investirebbe l'impugnata decisione di primo grado quanto ai fatti di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, che, pertanto, non sarebbero stati devoluti alla cognizione del giudice d'appello, in applicazione del predetto principio devolutivo, sicchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente riformato la sentenza assolutoria emessa dal primo giudice con riguardo ai reati contestati ai capi c) e d), in mancanza di uno specifico gravame sul punto.

Ritiene, in relazione a tale motivo di censura il Collegio che, anzitutto, non sussista alcun interesse del ricorrente ad impugnare in questa sede la sentenza in relazione al capo d), per il quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione, atteso che - come autorevolmente insegnato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 - dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093), l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Pertanto, qualora l'imputato denunci, al fine di ottenerne l'esatta applicazione, la violazione di una norma di diritto sostanziale (o, come nel caso in esame, processuale: art. 597 c.p.p., comma 1), in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza in quanto (trattandosi di ricorso per cassazione) nell'eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole. E, nel caso in esame, è evidente che nel giudizio di rinvio nessun risultato favorevole si avrebbe per il ricorrente, posto che dall'eventuale annullamento dell'impugnata sentenza d'appello (non rientrandosi nei casi di cui all'art. 604, comma 1, in relazione all'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. b)), non ne deriverebbe alcuna utilità per il ricorrente, essendo intervenuta, prima della pronuncia della sentenza di appello, la causa estintiva della prescrizione del

reato. Il ricorrente, del resto, non avrebbe nemmeno avuto interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione, pronunciata in dibattimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (*art. 530 c.p.p.*, comma 2), sussistendo infatti tale interesse soltanto nell'ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, di pregiudicare le situazioni giuridiche a lui facenti capo in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno (*artt. 652 e 653 c.p.p.*: v., da ultimo, Sez. 5, n. 45091 del 24/10/2008 - dep. 04/12/2008, Burini e altro, Rv. 242612).

Quanto, poi, ai fatti di cui all'imputazione sub e), per i quali non vi sarebbe stata alcuna devoluzione della cognitio al giudice d'appello per la genericità dell'appello del P.G., l'infondatezza del motivo di ricorso emerge da quanto già in precedenza espresso a proposito della natura integralmente devolutiva dell'impugnazione di secondo grado. Ed invero, come già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti *dall'art. 597 c.p.p.*, comma 2, lett. b); ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, per quanto di interesse in questa sede, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (v., per tutte: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231675).

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche di tale motivo di ricorso.

5. A diversa conclusione deve pervenirsi, a giudizio di questa Corte, con riferimento alla doglianza difensiva mossa con il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione deve precedere logicamente, attesi gli esiti, quella del primo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la decisione impugnata in quanto affetta da un presunto vizio motivazionale (peraltro, erroneamente richiamando *l'art. 606 c.p.p.*, lett. c), in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente *dall'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui *all'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità).

Sul punto di censura, come anticipato, il ricorrente osserva come il giudice d'appello è pervenuto al giudizio di responsabilità valorizzando, quasi esclusivamente, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, riportate nel relativo verbale, le quali, costituendo la prova principale e decisiva contro l'imputato, sono state dai giudici d'appello pienamente attendibili e credibili e, quindi, idonee a giustificare la riforma della pronuncia assolutoria

del primo giudice. Secondo il ricorrente, l'error in procedendo del giudice d'appello, attesa la riforma in pejus della prima sentenza, sarebbe consistito nella valutazione esclusivamente cartolare della testimonianza della persona offesa, in assenza della nuova audizione della persona offesa medesima, onde apprezzarne direttamente l'attendibilità. Ciò, quindi, avrebbe inficiato la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in relazione *all'art. 603 c.p.p.*, comma 3.

Il ricorrente, a sostegno della doglianza difensiva, richiama quella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha ritenuto violato il disposto dell'art. 6 citato nel caso in cui il giudice d'appello, nel riformare una sentenza assolutoria, abbia condannato l'imputato senza procedere all'assunzione della deposizione che il primo giudice abbia ritenuto, non solo prova essenziale, ma anche, dopo averla personalmente raccolta, non attendibile (v., sul punto: Corte e.d.u., 5/07/2011, Sez. III, DAINI contro MOLDAVIA, n. 8999/07).

6. S'impongono, preliminarmente alla indicazione delle ragioni argomentative che hanno indotto questo Collegio alla soluzione caducatoria dell'impugnata sentenza, alcune considerazioni.

Ed invero, il tema del rispetto dei principi del giusto processo sub specie di riforma in senso condannatorio di una sentenza assolutoria di primo grado, oltre che nella decisione richiamata dalla difesa, è stato più di recente evocato dalla Corte di Strasburgo nel caso Hanu v. Romania (Terza Sezione, n. 10890/04 del 4 giugno 2013), in cui la Corte si è occupata dei limiti di carattere probatorio alla riforma in appello della decisione assolutoria di primo grado, questione condotta, nel caso specie, lungo nuovi binari.

Viene in rilievo, in particolare, l'art. 6 p. 3 (d) secondo il quale ogni accusato ha il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Nella coeva decisione sul caso Kostecki v. Poland (Quarta Sezione, 4 giugno 2013, n. 14932/09) la Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in tema di escussione testimoniale (in particolare, Al- Khawaja e Tahery v. Regno Unito, n. 26766/05 - 22228/06 del 15 dicembre 2011), afferma che il diritto garantito dall'art. 6 3 d) Conv. e.d.u. si basa sul principio secondo il quale, affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio. Da tale principio derivano due esigenze giuridiche: in primo luogo, l'assenza di un testimone deve essere giustificata da un motivo serio; in secondo luogo, nel caso in cui un provvedimento di condanna si fondi unicamente o in misura determinante sulla deposizione di un testimone assente, i diritti della difesa possono subire delle restrizioni incompatibili con le garanzie prescritte dall'art. 6 della Convenzione (secondo la regola della "prova unica o determinante"). In particolare, un provvedimento di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza non sottoposta a controinterrogatorio, nè nella fase dell'istruzione nè in quella del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 pp. 1 e 3 d) Conv. se il

pregiudizio così arrecato alla difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità della procedura nel suo insieme. Secondo la Corte, quindi, la mancata escussione dei testi in dibattimento e la lettura dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese sono ammissibili qualora le dichiarazioni stesse, in concreto, non abbiano avuto un ruolo decisivo sulla statuizione di condanna.

La lettura della decisione Hanu v. Romania e quella delle pronunce che l'hanno preceduta orienta verso la configurazione, in ambito CEDU, di un principio cardine in base al quale deve ritenersi ammissibile una decisione di grado superiore che riformi in pejus la sentenza assolutoria emessa in primo o secondo grado. Nondimeno, qualora tale riforma consegua ad una diversa valutazione delle prove orali ritenute decisive, secondo i giudici di Strasburgo è indispensabile procedere ad un nuovo esame dei testi in sede di gravame.

Va, poi, rilevato come un attento esame delle decisioni intervenute in materia induca ad affermare che Hanu v. Romania si pone nel solco di una giurisprudenza EDU ormai consolidata che (a partire dal caso Destreheme c. Francia, n. 56651/00, p. 45, 18 maggio 2004) mira a ricondurre nell'alveo della lesione del diritto di difesa - che a sua volta si traduce in una violazione dell'art. 6 - la mancata audizione diretta dei testi da parte della Corte che addivenga ad una decisione di condanna modificativa di precedente decisione assolutoria. Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti che in qualche modo qualificano quest'ultima decisione rispetto alle precedenti.

Da un lato, ma la prerogativa non è esclusiva di questa pronuncia pur essendo ivi meglio esplicitata, la circostanza che, nel caso de quo, si tratta di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado; invero, almeno fino a Dan c. Moldavia, la Corte si era occupata della diversa valutazione delle prove assunte nei due gradi di merito da parte della Corte suprema che per prima, giunga ad una decisione di condanna.

Dall'altro, ma l'aspetto era già presente in qualche modo nel citato caso Destreheme c. Francia e nel caso P.K. c. Finlandia (n. 37442/97 del 9 luglio 2002), nel caso Hanu c. Romania si trova la chiara affermazione secondo cui uno dei requisiti fondamentali del processo equo è rappresentato dalla possibilità per l'accusato di ottenere l'escussione diretta ed eventualmente un confronto con i testimoni alla presenza del giudice deputato in ultima istanza a decidere dal momento che il controllo di quest'ultimo sul contegno e la credibilità dei testimoni possono avere conseguenze per l'accusato.

Ma ciò che più sembra interessante sottolineare è la peculiare declinazione che delle "circostanze eccezionali", atte a condurre la Corte di Strasburgo ad intervenire sulle modalità di ammissione e assunzione della prova nell'ambito degli ordinamenti nazionali, viene fornita nella decisione.

Si tratta del riferimento all'accertamento di natura "fattuale" che, non potendo esser compiuto dalla Corte Suprema, deve essere oggetto di rinvio alla corte inferiore perchè si proceda ad una nuova assunzione della prova.

Sembra non potersi revocare in dubbio, infatti, che il carattere di eccezionalità che connota il percorso argomentativo della Corte sulle modalità di acquisizione della prova nell'ordinamento interno, ove collegato sic et simpliciter alla natura fattuale dell'accertamento da compiersi, subisca una significativa dilatazione ed induca, quindi, a reputare imprescindibile un nuovo, diretto esame che appare, per conseguenza, sempre meno connotato dai tratti dell'extra ordinem.

7. Alla luce della considerazioni che precedono, quindi, questo Collegio non può che condividere le doglianze difensive sul punto.

L'obbligo per il giudice d'appello di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di diverso apprezzamento di attendibilità della prova orale, ritenuta in primo grado inattendibile, è stato del resto ribadito anche in numero pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013 - dep. 12/04/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623; Sez. 5, n. 28061 del 07/05/2013 - dep. 26/06/2013, Marchetti, Rv. 255580). Questo Collegio non ignora, peraltro, l'altro orientamento venutosi a formare nella giurisprudenza di questa Corte che, da un lato, esclude che il giudice d'appello abbia l'obbligo, per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (nel caso specie, il giudice d'appello non aveva compiuto una rivisitazione in senso peggiorativo delle prove già acquisite, ma aveva fornito una lettura corretta e logica degli elementi probatori palesemente travisati dal primo giudice: Sez. 4, n. 4100 del 06/12/2012 - dep. 25/01/2013, Bifulco, Rv. 254950) e, dall'altro, ritiene invece che tale obbligo sussista, tranne che non ricorrano due circostanze: a) l'escussione risulti a priori superflua perchè le dichiarazioni rese in primo grado non necessitino di chiarimenti o integrazioni, nè sussistano contraddittorietà o ambiguità da dirimere; b) la persona da escutere non sia terza rispetto alla vicenda, ma vittima di un reato che ne ha leso gravemente e violentemente la libertà personale ed il cui effetto è stato, in misura maggiore o minore, pregiudizievole per la vittima medesima e tale da far ritenere che la rievocazione ulteriore del fatto in sede processuale possa per essa essere oggettivamente lesiva (Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013 - dep. 29/07/2013, N.S. e altro, Rv. 256906).

Al fine di dirimere l'apparente contrasto, ritiene il Collegio fondamentale procedere alla corretta esegesi di quanto affermato dalla Corte e.d.u. Ed invero, anche nella motivazione della richiamata sentenza Dan e. Moldavia si legge chiaramente (p. 33) che "the issues to be determined by the Court of Appeal when convicting and sentencing the applicant - and, in doing so, overturning his acquittal by the first-instance court - could, as a matter of fair trial, have been properly examined without a direct assessment of the evidence given by the prosecution witnesses", ossia che "coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità", aggiungendo che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate". Trattasi di un'affermazione che, a giudizio di questo Collegio,

tenuto conto di quanto già evidenziato nel precedente p.6, non può soffrire eccezioni o deroghe soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratta di prova testimoniale di persona offesa maggiorenne e la stessa appaia decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità penale (l'art. 190 bis c.p.p., comma 1 bis, peraltro, prevede che la previsione del comma 1 - secondo cui l'esame di chi ha già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze - trova applicazione, nei reati sessuali, solo se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici, ciò che esclude l'applicazione della regola del c.d. esame condizionato per il maggiorenne, persona offesa nei reati sessuali).

In altri termini, dunque, se è ben vero che, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 - dep. 21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113), non è, però, sufficiente che la stessa sia dotata una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, essendo comunque necessario - quand'anche il giudice d'appello non proceda ad una rivalutazione cartacea della prova dichiarativa, ma ad una diversa valutazione e valorizzazione dei riscontri a quanto affermato dalla fonte, come verificatosi nel caso in esame - che il giudice d'appello assuma direttamente la testimonianza della persona offesa, ritenuta inattendibile dal primo giudice, al fine di valutarne la credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, pena la violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione e.d.u..

8. L'accoglimento di tale motivo di ricorso, esime la Corte dall'esaminare l'ulteriore profilo di doglianza espresso nel primo motivo, da ritenersi dunque assorbito. L'impugnata sentenza dev'essere, conseguentemente, annullata con rinvio al giudice d'appello, altra sezione, che si atterrà a quanto deciso da questa Corte.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014

*cost. art. 111*

*c.p.p. art. 530*

*c.p.p. art. 546*

*c.p.p. art. 568*

*c.p.p. art. 593*

*c.p.p. art. 603*

*c.p.p. art. 605*

Conv. Int 04/11/1950, art. 6

L. 04/08/1955 n. 848, art. 3

L. 04/08/1955 n. 848, art. 6

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

**Cass. pen. Sez. II, 17-05-2013, n. 29452 (rv. 256467)**

**APPELLO PENALE**

Giudizio d'appello  
rinnovazione del dibattimento

IMPUGNAZIONI - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere - "reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Obbligatoria rinnovazione dell'istruzione - Condizioni - Fattispecie

La riforma "in peius" della sentenza assolutoria di primo grado richiede, in base all'art. 6 CEDU - così come conformemente interpretato dalla Corte Edu - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando il giudice di appello intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ma non quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali, tali dovendo ritenersi anche le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. (Nella specie, il diverso apprezzamento concerneva l'uso ed il significato di espressioni criptiche e/o fuori contesto, contenute in intercettazioni telefoniche). (Rigetta, App. Milano, 17/02/2012)

**FONTI**

CED Cassazione, 2013

---

*c.p.p. art. 266*

*c.p.p. art. 267*

*c.p.p. art. 593*

*c.p.p. art. 603*

Conv. Int 4 novembre 1950, art. 6

---



**Cass. pen. Sez. II, 12-06-2014, n. 40254 (rv. 260442)**

### **GIUDIZIO ABBREVIATO**

Giudizio abbreviato, in genere

### **IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE**

Appello

IMPUGNAZIONI - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere - "reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione emessa all'esito di giudizio abbreviato - Sentenza corte edu del 5 luglio 2011, nel caso dan c. moldavia - Diversa valutazione di attendibilità dei testi ritenuti inattendibili - Obbligo per il giudice di rinnovare l'istruzione - Sussistenza - Condizioni - Assunzione diretta dei testi da parte del primo giudice in sede di integrazione probatoria

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per quanto riguarda le altre fonti dichiarative, l'insussistenza dell'obbligo di rinnovazione deriva proprio dalla scelta dell'imputato di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta l'opzione per un processo basato - già in primo grado - su principi diversi da quelli di oralità e immediatezza). (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 14/06/2013)

### **FONTI**

CED Cassazione, 2014

---

*c.p.p. art. 192*

*c.p.p. art. 438*

*c.p.p. art. 441*

*c.p.p. art. 593*

*c.p.p. art. 603*

---



**Cass. pen. Sez. VI, 11-02-2014, n. 8654 (rv. 259107)**

**APPELLO PENALE**

Appello, in genere

**DIBATTIMENTO PENALE**

Dibattimento in genere

IMPUGNAZIONI - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere - "reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Sentenza corte edu del 5 luglio 2011, nel caso dan c. moldavia - Obbligatoria rinnovazione dell'istruzione - Condizioni - Diversa valutazione di attendibilità di un teste ritenuto in primo grado inattendibile - Necessità - Definizione del procedimento in primo grado con rito abbreviato - Rilevanza - Esclusione

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile. (Rigetta, App. Palermo, 09/01/2013)

**FONTI**

CED Cassazione, 2014

---

*c.p.p. art. 192*

*c.p.p. art. 438*

*c.p.p. art. 593*

*c.p.p. art. 603*

---



APPELLO PENALE - ISTRUZIONE PENALE  
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-02-2014) 16-04-2014, n. 16975

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3/2013 TRIB. SEZ. DIST. di CAMPI SALENTINA, del  
13/06/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere  
Dott. VESSICHELLI MARIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha  
concluso per l'annullamento con rinvio.

---

**APPELLO PENALE**  
**Appello, in genere**

**ISTRUZIONE PENALE**  
**Istruzione penale in genere**

<b>Fatto - Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3/2013 TRIB. SEZ. DIST. di CAMPI SALENTINA, del 13/06/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Propone ricorso per cassazione S.R., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione di Campi Salentina - in data 13 giugno 2013, con la quale, su appello della sola parte civile e dunque agli effetti civili, è stata riformata

quella di primo grado, che era stata di assoluzione dal reato di ingiurie, contestato come commesso il (OMISSIS), in danno di S.A.F..

L'imputato è stato, cioè, condannato al risarcimento del danno per avere offeso l'onore e il decoro della menzionata persona offesa, attribuendole l'epiteto di "coglione".

Deduce:

- 1) la inammissibilità dell'appello della parte civile, contro sentenza di assoluzione argomentabile, a contrario, dal testo del *D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38* - avrebbe dovuto comportare la semplice trasmissione degli atti alla Cassazione per la trattazione dei gravami come ricorso;
- 2) la inammissibilità, comunque, anche del presentato appello ai soli effetti civili, sotto il profilo della mancata specificazione, in esso, delle finalità risarcitorie perseguite;
- 3) l'assenza di legittimazione del difensore che aveva proposto appello per conto della parte civile, non essendo esso munito di valida procura speciale;
- 4) il vizio della motivazione con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato senza adeguatamente considerare la concreta possibilità che egli, anche a causa del suo strabismo, avesse rivolto l'epiteto a una persona diversa dal querelante, quale, ad esempio P.G.;
- 5) la violazione dell'*art. 541 c.p.p.*, posto che esistevano i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti.

Il Procuratore Generale, nel corso della discussione alla odierna udienza, ha sollecitato l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, perchè emessa in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza CEDU in tema di condanna, per la prima volta, in appello.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo è da respingere alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che, anche a Sezioni unite (vedi sent.

n. 27614 del 2007, in motivazione), ha riconosciuto che la parte civile è legittimata, dall'*art. 576 c.p.p.*, ad impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria, anche quando questa sia stata emessa dal Giudice di pace.

La persona offesa costituita parte civile può, in altri termini, nel caso descritto, proporre appello, alla luce della regola generale dettata dall'*art. 576 c.p.p.*, applicabile, in virtù del *D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2*, anche nel processo davanti al Giudice di pace (Sez. 5<sup>^</sup>, Sentenza n. 23726 del 31/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv.

247509; Sez. 5<sup>^</sup>, Sentenza n. 38699 del 18/06/2008 Ud. (dep. 14/10/2008)

Rv. 242021; Sez. 4, Sentenza n. 15223 del 14/02/2007 Ud.

(dep. 17/04/2007) Rv. 236169): una norma che si aggiunge a quella specificamente prevista nel rito speciale dinanzi al Giudice di pace e che legittima la parte civile all'appello ai fini civili, nei casi nei quali non opera l'art. 38, che è precetto volto, invece, ad ammettere alla impugnazione, anche agli effetti penali, la sola persona offesa che aveva introdotto il procedimento con ricorso immediato.

Non ricorrevano, pertanto, i presupposti di operatività dell'art. 568 c.p.p., perchè del tutto legittimamente era stato introdotto l'appello, poi trattato dal Tribunale.

Quanto al secondo motivo di ricorso, può replicarsi citando la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Sez. 5<sup>^</sup>, Sentenza n. 42411 del 23/09/2009 Ud. (dep. 04/11/2009) Rv. 245392) di recente confermata anche dalle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 6509 del 20/12/2012 Ud. (dep. 08/02/2013) Rv. 254130), secondo cui l'atto di impugnazione, proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. b), ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del "favor impugnationis"; nè esso deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento.

Il terzo motivo è stato formulato in termini assolutamente generici e tali da non porre questa Corte nelle condizioni per apprezzare con immediatezza la rilevanza della questione, in concreto.

In merito al quarto motivo, che ha indotto il Procuratore Generale a denunciare la violazione, nel caso di specie, della giurisprudenza della CEDU in tema di reformatio in pejus della sentenza di assoluzione di primo grado, occorre in primo luogo evidenziare che si tratta di doglianza - quella contenuta nel ricorso - che si presenta prospettata in fatto, al di là della evocazione di formule di stile, atteso che ripropone questioni di ricostruzione dell'accaduto già integralmente affrontate dal giudice dell'appello e da questi risolte con una motivazione completa ed esaustiva, che la parte interessata non aggredisce direttamente con specifiche doglianze sulla eventuale incompletezza o manifesta illogicità dell'argomentare, bensì, semplicemente, contrapponendo ad essa una alternativa ricostruzione della vicenda storica. Tale rilievo appare pregiudiziale e tranciante posto che, neanche la ipotetica violazione di un principio CEDU, posto a fondamento di diritti fondamentali sulla equità del processo, potrebbe venire in considerazione, per giunta con rilevazione di ufficio, se la parte, per prima, non ha introdotto il tema processuale in termini ammissibili.

Certamente, anche nel caso di assoluzione in primo grado, all'imputato, portato al giudizio di appello dalla parte civile, compete, in primo luogo,

l'onere di insistere, con memorie o deduzioni orali di cui sia lasciata traccia a verbale, sulla rilevanza e decisività degli elementi capaci di sostenere la pronuncia assolutoria, quando la opposta prospettazione dell'appellante parte civile si fondi su circostanze nuove o non adeguatamente valutate in precedenza oppure quando taluni elementi favorevoli non siano stati comunque bene evidenziati neppure nella prima sentenza: e ciò, al fine di creare i presupposti per poi aggredire la motivazione a sostegno della eventuale decisione di condanna, sotto il profilo della sua insufficienza o manifesta illogicità o contraddittorietà con taluni atti del processo. Ciò che rappresenta il perimetro di ammissibilità della sua doglianza sulla ricostruzione del fatto, essendogli comunque inibito, dalle regole generali in tema di ricorso per cassazione, limitarsi a porre la Cassazione nella condizione di dovere scegliere fra due opposte ricostruzioni della medesima vicenda.

Del pari, al giudice dell'appello incombe, comunque, il dovere di una motivazione "rinforzata" che, ripercorra cioè i passaggi più significativi e tutti quelli fondanti del ragionamento del primo giudice, esprimendo le specifiche ragioni per le quali li ritenga errati o superabili, nel rispetto, oltretutto, del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: egli è cioè gravato dal dovere, su cui ha particolarmente insistito la giurisprudenza di legittimità a partire dall'insegnamento delle Sezioni unite nella sentenza Mannino del 2005, di riuscire a motivare come e perchè sia possibile passare dalla affermazione della innocenza dell'imputato, nei termini di certezza o anche soltanto dubitativi indicati dal primo giudice, a quella della colpevolezza, per la quale è richiesta invece una sintesi del materiale probatorio in termini di certezza.

Una motivazione che, comunque, se mancante o deficitaria, resta l'unico oggetto del ricorso ex art. 606 c.p.p., lett. e, non potendo, la doglianza del ricorrente by-passarla, a favore del fatto.

Pertanto, si ribadisce che il ricorrente ha formulato una censura inammissibile perchè il suo bersaglio non è stata la motivazione del giudice dell'appello, soprattutto in rapporto al ragionamento del primo giudice, bensì direttamente i fatti, come dal Tribunale intesi.

Ma un secondo argomento che spinge a disattendere, ugualmente in radice, la richiesta del Procuratore generale, è quello della diversità del caso in esame, rispetto a quelli che la Corte EDU ha ritenuto capaci di determinare la violazione dell'art. 6 p. 1 della Convenzione. La nota sentenza del 5 luglio 2011 Dan e. Moldavia, al pari delle omologhe ad essa precedenti (v. sent. 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia; 27 novembre 2007, Popovici c. Moldavia) e di quelle successive dello stesso tenore (5 marzo 2013 Manolachi c. Romania; 9 aprile 2013, Fluers, c. Romania; 4 giugno 2013 Hanu c. Romania) ha infatti affermato che il diritto dell'imputato ad un giudice indipendente ed imparziale viene ad essere violato quando la condanna sia pronunciata per la prima volta in appello, sulla base delle stesse prove dichiarative già esaminate dal primo giudice - che abbia pronunciato sentenza assolutoria - senza che, tuttavia, il giudice del secondo grado abbia potuto fruire della osservazione diretta dell'atteggiamento del o

dei testimoni fondanti per l'accusa, per valutarne personalmente la credibilità.

Il giudice, in altri termini, in appello, è tenuto, anche di ufficio- così hanno precisato le sentenze M., F. e H. a disporre nuovamente la deposizione del teste prima di decidere, salvo casi particolari, nei quali tale incombenza non è espletabile. Deve però rilevarsi che una simile necessità non è assoluta.

Non può cioè affermarsi che sia sempre e comunque da annullare, sia pure con rinvio, la sentenza di appello che abbia ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado, senza che prima il giudice abbia provveduto alla nuova deposizione del o dei testi della accusa. Tale necessità non ricorre, ad esempio, in tutti i casi nei quali la condanna in appello non sia derivata semplicemente dal ribaltamento della valutazione - frutto di un soggettivo apprezzamento del giudice - sulla attendibilità del o dei testi decisivi della accusa, ma sia dipesa, diversamente, anche da altri elementi indiziari o probatori, di natura storica o idonei a far risaltare un travisamento. Questi, cioè, sono idonei ampiamente a sostenere e a giustificare - senza che ricorra la violazione del principio del giudice indipendente e imparziale un mutamento in appello anche dell'apprezzamento delle testimonianze fondamentali: infatti, tale mutamento risulterà fondato e rafforzato da elementi o circostanze obiettive o comunque tali da allontanare del tutto - ovviamente, se il ragionamento probatorio è coerente - il sospetto che la giurisprudenza CEDU fa gravare sulla valutazione di attendibilità del teste da parte del giudice dell'appello che si sia concentrato esclusivamente sulle trascrizioni delle testimonianze, già valutate in senso liberatorio dal primo giudice.

In tal senso si è già espressa questa Corte con le sentenze n. 38085 del 5 luglio 2012, rv 253541, n. 29452 del 17 maggio 2013 rv.

256467, n. 10965 dell'11 gennaio 2013, Rv 255223; n. 16566 del 26 febbraio 2013 rv 254623.

Invero, nel caso appena evocato in linea generale, il mutamento della opzione finale del giudice non dipende in via esclusiva e neppure essenziale, dalla modalità (orale o su base scritta) di apprezzamento della credibilità "intrinseca" del testimone. Esso dipende, piuttosto, da un ragionamento ben più affidabile e corposo, che si giova del recupero di elementi indiziari o prove ulteriori (ad esempio documenti, trascrizioni di intercettazioni, altre prove testimoniali univoche nella loro interpretazione, deduzioni logiche come quella che porta alla configurazione del movente), in relazione ai quali la valutazione del primo giudice era mancata o travisata e che non evocano - in ragione della loro natura - la rilevanza della formazione della prova col metodo della oralità.

E, nel caso di specie, può escludersi che la condanna sia stata incentrata sull'assunto che testi della accusa ritenuti inattendibili dal primo giudice, fossero invece attendibili per il secondo giudice.

Addirittura, nel procedimento in esame, il risultato oggettivo delle

deposizioni non è stato neppure posto in discussione dal giudice dell'appello il quale si è basato su una di queste (deposizione di P.) - evidenziata come non del tutto conclusiva in termini di prova - ma, altresì, sulla particolare valorizzazione del movente dell'imputato (malanimo nei confronti della persona offesa, che, in veste di consigliere di maggioranza, aveva effettuato una relazione su gestione poco trasparente, da parte dell'imputato, di un ufficio affidatogli) per formulare un ragionamento ricostruttivo diverso e reputato, tenuto conto del complesso delle emergenze, concludente a sostegno della decisione di colpevolezza.

Per tale ragione deve ritenersi che non venga in discussione, in riferimento al caso in esame, il principio affermato nelle sopracitate sentenze della CEDU. Il quinto motivo, infine, denuncia la violazione *dell'art. 541 c.p.p.*, tuttavia trascurando che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile è disposizione correttamente correlata al principio della soccombenza, posto che l'impugnazione della parte civile è stata integralmente accolta in secondo grado e tale giudizio risulta convalidato nella presente sede.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014

---

*c.p.p. art. 593*

*c.p.p. art. 603*

Conv. Int 04/11/1950, art. 6

---

